

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 019CSA– RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2016

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della Sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MADREPIETRA DAUNIA DEL 21.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 8 del 02.09.2016)

Con reclamo in data 15.9.2016 la Società Polisportiva Olympia Agnonese, a seguito della gara Polisportiva Olympia Agnonese/A.S.D. Madrepetra Daunia del 21.8.2016, proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n.8 del 2.9.2016) che aveva (i) respinto la richiesta avanzata dalla stessa Società di “infliggere alla A.S.D. Madrepetra Daunia la perdita della gara; (ii) convalidato il risultato di 2 a 1 in favore della Madrepetra Daunia; (iii) addebitato la tassa di reclamo sul conto della Olympia Agnonese; (iv) condannato la Olympia Agnonese per lite temeraria.

Nei motivi tempestivamente depositati, la Società reclamante (come già dedotto nella prima istanza al Giudice Sportivo) assumeva sostanzialmente che l'impiego dei calciatori Carbone, Valido, Montuori, De Luca e Ciranna nella gara del 21 settembre u.s. ne inficiava la regolarità a causa del mancato tesseramento dei predetti a quella data. E ciò in quanto il sistema telematico federale in uso alla Lega Nazionale Dilettanti, alla data del 22 agosto, consentiva ancora di simulare il tesseramento dei calciatori *de quibus*, che pertanto non sarebbero potuti risultare regolarmente tesserati in precedenza.

La Corte, esaminati gli atti, osserva.

A norma dell'art. 39, co.3 delle N.O.I.F., “la data del deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza”. La stessa disposizione prevede inoltre che “solo se si tratta di calciatore professionista” è necessario il “visto di esecutività” da parte della Lega competente. Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita a seguito di ordinanza di supplemento istruttorio e segnatamente dai tabulati federali estratti dal sistema emerge incontrovertibilmente che: Carbone Vito Antonio risulta tesserato a decorrere dal 19.8.2016; Valido Benito dal 5.8.2016; Montuori Massimiliano dal 5.8.2016; De Luca Fabrizio dal 19.8.2016 e Ciranna Diego dal 19.8.2016. Dal “Dettaglio Documento” relativo alla “pratica” di ciascun calciatore e dalla sequenza dei campi ivi riportati emerge inoltre che il momento costitutivo ai fini della decorrenza del tesseramento è rappresentato dalla data del “Firmato”, da intendersi quale data nella quale il documento è stato firmato digitalmente ovvero quale “data del deposito” della richiesta di tesseramento, secondo la previsione dell'art.39, co.3 sopra richiamato. Deve pertanto ritenersi documentalmente provata la regolarità della posizione dei citati calciatori alla data del 21.8.2016 e conseguentemente della gara disputata in pari data, attesa l'antiorità della data del tesseramento dei calciatori medesimi.

Non può invece condividersi, a giudizio della Corte, la valutazione di temerarietà dell'iniziativa promossa dalla società reclamante, considerate le ragioni dedotte nei motivi di reclamo. È plausibile infatti che la verifica della regolarità del tesseramento mediante la descritta operazione di simulazione di nuovo tesseramento sul sistema informatico della LND possa aver indotto in errore circa la fondatezza del reclamo in esame.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia), annulla la sanzione dell'ammenda per lite temeraria. Conferma nel resto la decisione del Giudice di prime cure.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE 1919/FC GROSSETO DELL'11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016)

La "Football Club Grosseto" ha presentato ricorso in data 20.9.2016 avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Sestri Levante 1919/FC Grosseto dell'11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 18 del 14 settembre 2016) per lancio fumogeni e petardi sugli spalti e sul campo per destinazione.

La ricorrente, nelle difese esposte nel ricorso, considerando i fatti accaduti di carattere delinquenziale, si dichiara estranea e non responsabile dei fatti stessi, ascrivendoli ad un determinato gruppo della tifoseria e alle mancate preventive misure di sicurezza da parte delle forze dell'ordine. A sostegno di ciò, fa espresso riferimento alla denuncia presentata alla Questura di Grosseto, per il tramite dell'Avv. Adduci a mezzo posta elettronica certificata, in data 13.9.2016 e denuncia-querela presentata, sempre per il tramite del predetto professionista, alla Procura della Repubblica.

Chiede pertanto l'annullamento della Deliberazione del Giudice Sportivo e, di conseguenza, della sanzione pecuniaria ad essa inflitta.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso, rilevando che le denunce sono state presentate dalla Società ricorrente alle Autorità competenti successivamente all'accadimento dei fatti e ritenendo comunque la Società medesima responsabile per i fatti stessi per non aver adottato misure di sicurezza preventive, considera la sanzione irrogata dal Giudice sportivo congrua in relazione a quanto accaduto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. F.C. Grosseto di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della Sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

3. RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCUTTI ELIA SEGUITO GARA VARESE/FOLGORE CARATESE DEL’11.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016)

Con reclamo del 16.9.2016 la US Folgore Caratese ASD (d’ora in avanti, per semplicità “Caratese”) impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo della LND (Com. Uff. n. 18 del 14.09.2016) nella parte in cui comminava a carico del calciatore Francescutti Elia la squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco in svolgimento ma al di fuori del contesto di giuoco, colpito un calciatore avversario on una manata sul collo ed una sul mento”.

La reclamante chiedeva che la condotta fosse derubricata da violenta a meramente antisportiva, con applicazione del minimo edittale, e, in via subordinata, nell’ipotesi di conferma della condotta violenta, fosse, anche in questo caso, applicato il minimo edittale.

A sostegno del ricorso deduceva una erronea qualificazione dei fatti da parte del Giudice sportivo in quanto il giocatore Francescutti si sarebbe limitato a poggiare la mano aperta sul collo del giocatore avversario senza alcun intento violento ma al solo fine di allontanarlo nel corso di un contatto. Il Francescutti, una volta espulso, si sarebbe allontanato dal campo celermente senza proteste. La Caratese, invocava poi una serie di precedenti giurisprudenziali dai quali sarebbe emerso che in ipotesi di comportamenti simili ma più gravi (colpo con una manata all’avversario) la relativa condotta era stata sanzionata con una sanzione identica a quella inflitta al Francescutti. Da qui la sproporzione della sanzione.

Il reclamo può essere parzialmente accolto.

In effetti il comportamento, per come descritto negli atti di gara, pur certamente esecrabile e contrario allo spirito della lealtà sportiva, non sembra potersi qualificare come violento. La doglianza è, pertanto, parzialmente fondata e ad essa consegue la rideterminazione della sanzione in una giornata effettiva.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese di Carate Brianza (Monza/Brianza) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 9 maggio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio